"RETE INTERREGIONALE SCUOLE TECNICHE ITALIANE" (R.I.S.T.I.)

ACCORDO DI RETE

fra Istituzioni Scolastiche per lo sviluppo di progetti ed attività didattiche di comune interesse

- Visto l'art. 15 della Legge n. 241/90 che dispone: ... *"le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*.

- Visto l'art. 21 della Legge n.59/97 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche.

- Visto che l'art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 consente espressamente l'adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

- Visti i DD.PP.RR. 87/2010, 88/2010, 89/2010 che dispongono il riordino dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell'istruzione liceale, tecnica e professionale.

- Vista la Legge 107/2015, art. 1, cc. 70, 71, 72.

- Vista la nota MIUR 2151 del 7/06/2016 sulla costituzione delle reti scolastiche di cui all'art.1 c. 70-72 della legge 107/2015 in particolare sulla costituzione delle reti "di scopo";

- Vista l'attenzione rilevante dedica all'Alternanza Scuola-Lavoro dalla Legge 107/2015 art.1 commi dal 33 al 43 della Legge 107/2015

- Considerato quanto riportato sulla Guida Operativa MIUR del 08/10/2015 sull'Alternanza Scuola-Lavoro in merito alla pluralità di esperienze previste per l'integrazione con il mondo del lavoro ribadito al punto 18 della Nota MIUR n. 3355 del 28/03/2017 "Attività di alternanza scuola lavoro - Chiarimenti interpretativi"

- Considerato che le Istituzioni scolastiche coinvolte indicate in calce al presente accordo intendono collaborare fra loro per l'attuazione di iniziative comuni tese a condividere e diffondere *best practices* attraverso esperienze con progetti didattici di elevata qualità tecnico-scientifica anche intesi a proseguire, valorizzare e diffondere modelli ed esperienze già attivi.

- Considerato che la partecipazione degli studenti ad esperienze di studio o formazione fuori dal proprio contesto territoriale aiuta a sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali che portano a riconfigurare valori, identità, comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti facendo acquisire doti di autonomia e indipendenza degne di rilievo

- Considerato che dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità per le scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse, nella fattispecie di "formazione/aggiornamento, di ricerca, sperimentazione e sviluppo del personale".

- Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti;

- Atteso che l'Istituto Tecnico Industriale "Stanislao Cannizzaro" di Catania è il soggetto capofila

della rete per tutto ciò che riguarda le finalità e le attività dell'accordo;

Le seguenti Istituzioni scolastiche, nelle persone dei rispettivi Rappresentanti legali:

Codice Mecc.	Denominazione Scuola	Indirizzo
VRIS01800R	IIS Ferraris Fermi (VR)	Via del Pontiere, 40
UDIS01600T	ISIS Auturo Malignani (UD)	Via L. da Vinci, 10
BAIS04900R	IISS Elena di Savoia P. Calamandrei (BA)	Via Caldarola snc
CTTF03000R	ITI Stanislao Cannizzaro (CT)	Via Carlo Pisacane, 1
TOIS04700R	IIS Galilei Ferrari (TO)	Via Gaidano, 126
TOIS04100T	IIS J. C. Maxwell Nichelino (TO)	Via XXV Aprile, 141

VISTE le delibere dei rispettivi Organi collegiali

CONVENGONO

ART. 1 - PREMESSE

Il presente documento stabilisce in via generale le finalità comuni di collaborazione fra istituzioni scolastiche su specifiche tematiche di ricerca e di supporto alla didattica, formazione, tirocini e placement, cooperazione scientifica che coinvolgono le scuole della rete, per le cui singole discipline operative si rinvia a successivi accordi attuativi nei quali si definiscono peculiarità organizzative e didattiche.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

ART. 2 - DEFINIZIONE

Per "istituzioni aderenti" si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo e citate in premessa.

ART. 3 - DENOMINAZIONE

E' istituito il collegamento in rete fra le Istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo che prende il nome di "Rete Interregionale Scuole Tecniche Italiane" (R.I.S.T.I.)

ART. 4 - FINALITA'

Il presente accordo ha lo scopo **di** istituire una rete di supporto con l'obiettivo di:

- Diffondere la cultura e la formazione tecnica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con progetti didattici di elevata qualità per rispondere alle richieste e alle esigenze dei singoli territori;
- Sostenere, accompagnare e monitorare attività e percorsi didattici comuni;
- Diffondere sul territorio nazionale le buone pratiche realizzate dalle singole Istituzioni scolastiche su tutto il territorio nazionale;
- Rafforzare la collaborazione tra Istituzioni scolastiche e condividere le risorse umane, strumentali, economiche e didattiche disponibili per l'innovazione didattica nel campo dell'insegnamento-apprendimento delle discipline tecniche;
- Favorire scambi culturali fra Istituzioni scolastiche
- Favorire la mobilità nazionale degli studenti con scambi di esperienze di studio e formazione tecnica anche con le modalità dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro interregionali;
- Favorire e promuovere progetti di gemellaggio, sulla scorta delle *best practices* realizzate, tra le Istituzioni scolastiche con il supporto anche di soggetti esterni sia pubblici che privati.
- Partecipare in modo congiunto a bandi PON 2014/2020 quando è previsto un partenariato fra scuole in ambito interregionale.
- Elaborazione e sottoscrizione di convenzioni ed accordi con soggetti terzi, pubblici e privati

ART. 5 - DURATA

Il presente accordo ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. Lo stesso accordo è rinnovabile per i successivi tre anni.

ART. 6 - ORGANI DELLA RETE

Gli organi della Rete sono l'Assemblea della Rete e la Scuola capofila per ciò che concerne il coordinamento.

ART. 7 – ASSEMBLEA DELLA RETE

L'Assemblea è formata dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche e si riunisce di regola due volte l'anno (anche modalità di teleconferenza) e, comunque, tutte quelle volte che si ritiene necessario per deliberare l'adesione della rete a particolari iniziative culturali. E' validamente costituita da almeno la metà più uno dei suoi componenti; un verbale viene redatto ad ogni riunione.

I suoi compiti sono:

a) deliberare tutte le iniziative necessarie al raggiungimento delle finalità della rete;
b) deliberare la promozione di eventuali convenzioni ed accordi con Università ed Istituti di Ricerca, Enti Pubblici e Privati; Aziende e Società del mondo produttivo, Associazioni di categoria;
c) deliberare l'adesione di nuove istituzioni scolastiche.

ART. 8 - SCUOLA CAPOFILA

La Scuola capofila, già impegnata a valorizzare e diffondere modelli ed esperienze,

è individuata nell'Istituto Tecnico Industriale "Stanislao Cannizzaro" di Catania

La Scuola capofila cura la gestione amministrativa, convoca l'Assemblea, custodisce i verbali redatti durante le riunioni, è responsabile della diffusione e del coordinamento di tutte le azioni della rete stessa.

Il Dirigente scolastico pro tempore della scuola capofila è anche il legale rappresentante della rete.

L'Istituto capofila ha il compito di:

a) organizzare le riunioni dell'Assemblea
b) mantenere i contatti e assicurare la circolazione delle informazioni all'interno della Rete;
c) promuovere e organizzare incontri e contatti tra la rete e interlocutori esterni;
d) curare la documentazione delle attività svolte e la diffusione dei materiali prodotti;
e) convocare periodicamente i Dirigenti Scolastici per la valutazione delle attività in essere o già concluse;
f) mettere a disposizione della rete una sezione ad essa dedicata sul sito web collegato con quello dello stesso Istituto su cui pubblicare i materiali prodotti e le esperienze didattiche e quant'altro necessario per la diffusione delle buone pratiche;
g) tenere i contatti con il MIUR e l'USR, Enti ed Associazioni per lo sviluppo della rete;
h) stipulare, per la parte di interesse comune, convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi tecnici e culturali;
i) svolgere tutte le altre attività connesse con gli obiettivi del piano annuale e deliberate dall'Assemblea.

Alcuni compiti della scuola capofila possono essere delegati ad altre scuole.

I fondi derivanti da eventuali contributi del MIUR, dell'USR, da finanziamenti legati alla partecipazione a progetti nazionali o internazionali e da altri eventuali fondi sono depositati presso il conto bancario dell'Istituto capofila.

ART. 9 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA'

La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i **tempi e i modi** in cui si svolgerà l'attività, e si impegna a individuare l'accordo.

ART. 10 - RISORSE UMANE

Costituiscono risorse umane dell'accordo di rete:

a) il personale in servizio nella scuola;
b) gli studenti in formazione
c) gli esperti interni, gli esperti esterni e i formatori esterni;

Costituiscono risorse finanziarie dell'accordo di rete:

a) quote associative versate dalle Istituzioni scolastiche partecipanti;
b) altri finanziamenti derivanti dalla partecipazione a progetti nazionali e internazionali erogati da Enti, Associazioni e Istituzioni di settore partner della Rete;
c) eventuali contributi finanziari da parte del MIUR e di USR;

ART. 11 - NORME FINALI

L'accordo viene inviato dalla scuola capofila della rete alle Istituzioni scolastiche per la raccolta delle firme di adesione quindi provvederà a darne diffusione al pubblico.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.

Le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.

ART.12: Allegati

Fanno parte integrante del presente accordo:

1) **Le delibere degli Organi collegiali previste dall'art. 7 del DPR 8 Marzo 1999 N. 275**
2) **Eventuali materiali illustrativi delle azioni di accompagnamento**

Luogo e data, ...

Letto, confermato e sottoscritto:

1) Rosario Bloni
2) Andrea Corea
3)
4) Carlo De Gritti
5)
6) IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Giuseppina Montella
7)
8)
9) Il Dirigente Scolastico Ing. Anna Luisa Chiappetta
10)
11) per IIS Maxwell di Nichelino IL DIRIGENTE SCOLASTICO Claudio Menzio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina Ciotta